

PNRR FONDO COMPLEMENTARE D.L. n.59/2021

(decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021)

“SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA”

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. G02061 del 25 febbraio 2022

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
STRUTTURALE

DI DUE COMPLESSI DI E.R.P. IN COMUNE DI RIETI
QUARTIERE MICIOCCOLI

LOTTO 1

N.36 ALLOGGI SITI IN VIA COLARIETI 1-3, 5-7, 9-11

OGGETTO

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di

Riqualificazione energetica e strutturale di due complessi di E.R.P. in Comune di Rieti – LOTTO 1 N.36 alloggi

DISCIPLINARE DI GARA

Soggetto proponente - ATER Rieti
Il RUP Ing. Daniele Rinaldi

C.U.P.- E19J21014490006

C.I.G. – 9527616572

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 234 del 23/12/2022 questa Amministrazione ha determinato di affidare in appalto integrato la Progettazione Esecutiva e la realizzazione dei lavori di Riqualificazione energetica e strutturale di due complessi di E.R.P. in Comune di Rieti quartiere Micioccoli lotto 1 n.36 alloggi siti in Via Colarieti 1-3, 5-7, 9-11.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il l'ing. Daniele Rinaldi.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all'appalto. L'affidamento è disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica a base di gara redatto sulla base delle *Linee guida MIMS per la redazione del PFTE da porre a base di gara dell'affidamento di contratti pubblici del PNRR e PNC* e nel rispetto dei pertinenti Criteri Minimi Ambientali di cui al DM -Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

L'affidamento è regolamentato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm., e per le parti ancora vigenti ed applicabili, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dal Capitolato tecnico prestazionale per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

1. STAZIONE APPALTANTE

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti Via degli Olivi 20 – 02100 Rieti - C.F. 00040520579 - Comunicazioni tramite piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Daniele Rinaldi, funzionario in servizio presso l'ATER Rieti – gareaterieti@pec.it

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (S.TEL.LA.)

Per l'espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale propria piattaforma telematica di e- procurement denominata "S.TEL.LA. Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: S.TEL.LA.), accessibile all'indirizzo <https://S.TEL.LA..regione.lazio.it/Portale/>

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al sistema S.TEL.LA., con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma S.TEL.LA. e, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma S.TEL.LA., secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La registrazione al sistema S.TEL.LA. deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza

contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma S.TEL.LA. dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema S.TEL.LA. si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema S.TEL.LA. e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. PUBBLICITA'

Ai sensi dell'art. 58 del Codice la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA. raggiungibile all'URL: <https://S.TEL.LA..regione.lazio.it/Portale/>.

La documentazione di gara è pubblicata:

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici e sulla Gazzetta europea

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e nonché ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Le medesime forme di pubblicità del bando saranno poste in essere anche per l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto.

Il Bando di gara è stato altresì pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Rieti

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare all'Ente Aderente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del Bando.

Sarà cura del RUP comunicare ai concorrenti gli importi che dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato in data 23.12.2022 approvato con determina n. 232 del 23.12.2022; Addendum al Verbale di Validazione del 23.12.2022
- Bando di gara
- Disciplinare di Gara
- Domanda di partecipazione Dichiarazioni mandanti/consorziate;
- Tabella dichiarazioni requisiti professionali;
- DGUE (singola; Mandataria; Consorzio);
- DGUE (Mandante; Consorziate);
- DGUE (ausiliaria);
- Schema di contratto;
- Documentazione per il pagamento dell'imposta di bollo;
- Capitolato Speciale di appalto
- Capitolato tecnico prestazionale per i servizi tecnici di ingegneria e architettura

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica.

4.1 CHIARIMENTI

É possibile richiedere di chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regionelazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> entro le ore 12:00 del 18.01.2023 Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro una settimana dalla presentazione del quesito e comunque entro le ore 23:59 del 25/01/2023 esclusivamente tramite il sistema S.TEL.LA. e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio> nella sezione "Bandi e Avvisi della Regione Lazio" dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma S.TEL.LA. all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

5. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione integrata della progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello di progettazione ai sensi art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori di Riqualificazione energetica e strutturale di due complessi di E.R.P. in Comune di Rieti – LOTTO 1 N.36 alloggi in Rieti via Colarieti 1-3, 5-7, 9-11 come meglio specificati nel progetto di fattibilità tecnico economica, nei documenti digara e nel relativo Capitolato Speciale di Appalto.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

- Progettazione esecutiva e PSC
- Esecuzione dei lavori;

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto ed al Capitolato tecnico prestazionale per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato tecnico prestazionale per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà contenere tutte le prescrizioni indicate negli artt. dal 33 al 43 Sez. IV del DPR 207/2010 nonché tutti gli elementi previsti per il livello definitivo omesso. La fase progettuale di partenza per lo sviluppo del progetto definitivo/esecutivo sarà il PFTE (progetto di fattibilità tecnica ed economica) *posto a base di gara*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016 il progetto esecutivo, redatto in conformità al PFTE, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del PFTE, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, aggiornamento Decreto 23 giugno 2022 n. 256).

In conformità al Capitolato e al presente Disciplinare, sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione relativa all'opera non è suddivisibile in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice.

Inoltre dal punto di vista organizzativo l'eventuale allestimento di più cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori, ivi comprese le connesse problematiche in materia di sicurezza.

6. IMPORTO

Descrizione delle prestazioni CPV: 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile) CPV + 45454000-4 CPV Lavori di ristrutturazione

Importo stimato: l'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta a **7.212.604,99** di cui:

- € 6.573.835,37 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso
- € 397.308,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- € 241.461,15 per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso;

Il costo stimato della manodopera, relativo alla sola parte dei lavori soggetto a ribasso, è pari ad € 1.533.651,65.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

categ.	importo	classifica	%
OG 1	3.814.068,80 €	IV-bis	54,7%
OS11	517.630,89 €	II	7,4%
OS28	206.213,40 €	I	3,0%
OS30	409.048,67 €	II	5,9%
OS 6	1.208.120,35 €	III	17,3%
OS 7	816.061,73 €	III	11,7%
TOTALE	6.971.143,84		100,00%

L'importo a base di gara è al netto dell'IVA.

Per la prestazione dei servizi di progettazione la qualificazione richiesta è la seguente:

Categorie ID Opere	Corrispettivi
S.03	72.870,07
E.20	150.325,91
I.03	18.265,17
Importo complessivo servizi progettazione esecutiva	€ 241.461,15

L'importo dei servizi di cui sopra è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo dei servizi di cui sopra, per quanto attiene alla progettazione esecutiva, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si rinvia al Capitolato tecnico prestazionale per i servizi tecnici e architettura – Appendice II all'interno del quale è riportato l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a corpo.

L'appalto è finanziato con FONDO COMPLEMENTARE D.L. n.59/2021(decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

del 15 luglio 2021 - SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – M2C3

All'Aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione sul valore del contratto di appalto. Tale percentuale è stabilita nella misura del 20%, nei modi ed alle condizioni specificate nel CSA, e nel Capitolato tecnico prestazionale per i servizi tecnici di ingegneria e architettura

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità del comma 1, dell'art. 26 del DLn. 50/2022.

7. DURATA DELLA PRESTAZIONE

La durata totale dell'appalto è pari a **710 giorni** naturali e consecutivi così come suddivisi:

- consegna della progettazione esecutiva entro n. **30 giorni**, decorrenti dalla trasmissione del verbale di consegna anticipata dell'appalto integrato da parte del parte del R.U.P.,

ad esito dell'aggiudicazione definitiva;

- Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni **680 (seicentottanta)** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori

I lavori ed i servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale e del Capitolato tecnico prestazionale per i servizi tecnici e architettura, nonché delle normative tecnico-esecutive vigenti (UNI EN, ISO ecc.) applicabili alle lavorazioni previste in progetto e nell'osservanza delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more dell'averificata dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

8. OPZIONI

Nel presente appalto non è previsto alcun affidamento di lavori opzionali.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici sprovvisti dei requisiti di progettazione di cui al successivo articolo 10.3,

dovranno necessariamente avvalersi di un progettista qualificato per la progettazione esecutiva indicato in sede di offerta, o associato, e scelto tra i soggetti indicati dall'art. 46, comma 1 lett. a), b), c) d) e) f) del D.lgs. 50/2016, ed in possesso dei requisiti di progettazione di cui al successivo articolo 10.3.

In particolare il partecipante può ricorrere alternativamente a una delle seguenti soluzioni:

- **mediante il proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;**
- **costituzione di un'associazione temporanea di tipo misto con soggetti qualificati, i quali assumono, in quanto associati la qualità di concorrenti;**

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema Allegato.

- **possibilità di indicare in sede di offerta progettisti qualificati.**

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra l'ATER Rieti e l'operatore economico stesso. Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di partecipazione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e). A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) Consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

10.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto **10.1** **dicui all'art. 80 del Codice.**
- essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 10.2;**
- essere in possesso dei requisiti di **capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3;**

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello apposito.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del

possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati FVOE istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo

o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- **agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;
- **a tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

In base alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale.

In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito:

- **A tutti gli operatori economici:** l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile secondo quanto dichiarato nell'offerta tecnica e comunque nella misura minima:
 - *Assunzione femminile almeno oltre il 10,07% (fonte ISTAT dati sulla occupazione femminile 2020)*
 - *Assunzione dei giovani under 36 almeno oltre il 26,47% (fonte ISTAT dati sulla occupazione giovanile 2020)*

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 97 del Codice degli Appalti, l'operatore economico sarà invitato dal RUP dell'intervento, ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Ai sensi dell'Art. 47 comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 l'Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del contratto nel caso in cui occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 e 3 bis determina l'applicazione di una penale pari al 0,6 per mille

dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina inoltre l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC;

10.1.Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice dei Contratti;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- vi. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.lgs. 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.";

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

10.2 Requisiti di idoneità professionale

- **Per i lavori**

Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- **Per la progettazione**

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

- **Per tutti gli operatori che partecipano alla gara d'appalto**

d) La non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell'art. 45 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

e) La non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei consorzi di cui all'art. 45 c. 1 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, partecipante alla gara;

10.3 Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico professionale

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione. Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei puntiseguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art.59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione. Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

a) professionisti singoli o associati;

b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni. L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

a- OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE

Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni

di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

b- OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;
- il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il subraggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il subraggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

c- OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra requisiti di progettazione con:

- incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice
- incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

10.3.1. Requisiti per i lavori

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie

e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

categ.	importo	classifica	%	tipologia della categoria di qualificazione	declaratoria
OG 1	3.814.068,80 €	IV-bis	54,7%	CATEGORIA PREVALENTE	Edifici civili e industriali
OS11	517.630,89 €	II	7,4%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Apparecchiature strutturali speciali
OS28	206.213,40 €	I	3,0%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Impianti termici e di condizionamento
OS30	409.048,67 €	II	5,9%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 6	1.208.120,35 €	III-	17,3%	c) Qualificazione NON obbligatoria	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	816.061,73 €	III	11,7%	c) Qualificazione NON obbligatoria	Finiture di opere generali di natura edile
TOTALE	6.971.143,84		100,00%		

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

L'Operatore Economico in possesso della sola categoria generale prevalente, non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche SIOS **OS11, OS28, OS30**.

Stante le subentrate disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 105 del Codice, le predette lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche SIOS sono comunque subappaltabili per intero (cd. subappalto "qualificante" o necessario) ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

In alternativa, è altresì consentita al concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente la partecipazione in associazioni temporanee di tipo verticale

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziate cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento

Le categorie impiantistiche per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 (OS28, OS30) possono essere realizzate dall'offerente solo se abilitato all'esecuzione di tali lavorazioni ai sensi del D.M. 37/2008; altrimenti devono essere realizzate per intero da un'impresa abilitata, in quanto l'esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008.

10.3.2. Requisiti per la progettazione:

Requisiti del gruppo di lavoro

a) Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, in domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

b) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

I requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, in domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

b1) Presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

c) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per un importo pari a 1,5 volte l'importo stimato ovvero:

$$1,5 \times \text{€ } 241.461,15 = \text{€ } 362.191,72$$

Per fatturato globale deve intendersi il fatturato relativo allo svolgimento in generale di servizi di architettura ed Ingegneria.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice, il requisito è richiesto al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la capacità di produzione del contraente in relazione all'importo dell'appalto

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

- per gli operatori economici in regime di contabilità ordinaria obbligati al deposito dei bilanci, dalle informazioni relative ai conti annuali di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale riportate nello stato patrimoniale e nel conto economico, redatti preferibilmente secondo gli schemi di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile, con riferimento agli ultimi ... bilanci depositati [indicare da uno ad un massimo di tre esercizi di riferimento];
- per gli operatori economici in regime di contabilità semplificata non obbligati al deposito dei bilanci, dalle informazioni relative all'inventario e al conto dei profitti e delle perdite presentati relativi agli ultimi 3 esercizi.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dello stato patrimoniale e del conto economico depositati o di un loro estratto in copia da cui emerga il possesso del predetto requisito oppure copia dell'inventario e del conto dei profitti e delle

perdite presentati o di un loro estratto da cui emerga il possesso del predetto requisito

Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1 volte l'importo** stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Valore delle opere	Importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi
	Codice	Descrizione		
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	2.240.442,02€	2.240.442,02€
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	4.490.963,03 €	4.490.963,03 €
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	239.788,79 €	239.788,79 €

Per le categorie E.20 e S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI - IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La prova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di almeno uno dei seguenti documenti per servizio:

- **in caso di servizi svolti per committenti pubblici:** dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- **in caso di servizi svolti per committenti privati:** gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a prova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.
- eventuali co-esecutori

- % di esecuzione riferibile al concorrente
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, dichiarare in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a **pena di esclusione**, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

e) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,75 (zerovirgolasettantacinque)** volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Valore delle opere	importi minimi dei lavori per i servizi di punta i
	Codice	Descrizione		
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.</i>	2.240.442,02€	1.680.331,52
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	4.490.963,03 €	3.368.222,27
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	239.788,79 €	179.841,593

Per le categorie E.20 e S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI - IA.01, IA.02 e IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di almeno uno dei seguenti documenti per servizio:

- **in caso di servizi svolti per committenti pubblici**: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- **in caso di servizi svolti per committenti privati**: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di

buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.
- eventuali co-esecutori
- % di esecuzione riferibile al concorrente
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, dichiarare in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla **a pena di esclusione**, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

In sede di gara il concorrente dovrà limitarsi a dichiarare i servizi svolti, tramite la compilazione dell'Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali.

f) Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o tra i componenti del gruppo di lavoro:

- n. 1 ingegnere: Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione strutturale;
- n. 1 architetto: Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione architettonica;
- n. 1 professionista iscritto all'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.
- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.lgs., 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

Tali figure sopra riportate possono coincidere ove previsto dal proprio ordinamento professionale.

I raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere obbligatoriamente la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Il soggetto mandatario nei Raggruppamenti temporanei dei professionisti deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, a pena d'esclusione.

Il progettista indicato non potrà fare ricorso all'avvalimento per qualificarsi.

Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali

La comprova del requisito è fornita mediante compilazione dell'Allegato 2 - "Tabella dei requisiti" e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l'effettuazione d'ufficio di eventuali controlli, anche tramite consultazione on line degli albi professionali.

La Stazione appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

11. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SPECIFICHE TECNICHE

Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 34 del Codice deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" ed in ogni caso, nell'eseguire i lavori, ha l'obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica.

12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

Si precisa inoltre che per le valutazioni di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà ad interagire con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell'operatore economico da verificare.

13. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI; AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) , c) , d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

13.1. Requisiti di ordine generale

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b),c),d), e), f) e g) del Codice i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

13.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico professionale Il requisito di idoneità professionale relativo **all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio**

industria, artigianato e agricoltura, all'albo delle cooperative e consorzi di cooperative deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli RTI, le aggregazioni di rete, i consorzi e i GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, di tipo verticale i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporabile, la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell'art. 47 del Codice; ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti. I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all'albo delle cooperative e consorzi di cooperative deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di

queste;

- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

14. AVVALIMENTO

Per le categorie SIOS OS11, OS28, OS30 è ammesso avvalimento ai sensi dell'articolo 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 trattandosi di categorie inferiori al 10% del valore dell'opera.

Relativamente ai requisiti del professionista che espleta l'incarico per la redazione del progetto, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati nel presente disciplinare. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma S.TEL.LA. nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

15. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 come successivamente integrato dal D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, a cui espressamente si rinvia. Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c del Codice deve indicare all'atto dell'offerta i lavori che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OS11, OS28, OS30 sono subappaltabili per intero ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che:

- a) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e non devono sussistere a suo carico motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b) all'atto dell'offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

Salvi i casi, di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso,

all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla

Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

16. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, come modificato dalla L. 55/2019, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara.- sottoscritta da persona munita di comprovati poteri di firma e firmata digitalmente dal firmatario dell'offerta. In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le Imprese del raggruppamento medesimo. L'importo potrà essere ridotto come previsto all'art. 93, comma 7, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019.
- una dichiarazione di impegno, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 103
- , del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'IMPORTO DELLA GARANZIA AMMONTA PERTANTO A € 144.252,19

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, come modificato dalla L. 55/2019, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere dell'ATER, IBAN IT78T034401460000000483800
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 240 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo firmato in originale) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. Sarà onere del concorrente custodire l'Originale del documento ed esibirlo a richiesta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una appendice della garanzia già prodotta a titolo di estensione oppure una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che gli stessi siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della

presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico (cartella.zip) sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

17. SOPRALLUOGO

In considerazione della natura dell'appalto e delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta il sopralluogo dell'immobile, pena l'esclusione, è obbligatorio.

Per prendere visione dei luoghi al fine della predisposizione della offerta l'Operatore effettuerà richiesta tramite piattaforma telematica S.TEL.L@, in risposta alla quale la Stazione Appaltante accorderà appuntamento presso il cantiere nel termine compreso tra i 3 ed i 5 giorni successivi. La richiesta di sopralluogo non potrà comunque avvenire oltre il **25/01/2022** ed i sopralluoghi potranno essere effettuati fino al 27/01/2023.

L'ATER rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, da allegare alla documentazione di gara. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile oppure da altro atto di delega scritto purché il delegato sia un dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile oppure da altro atto di delega scritto purché il delegato sia un dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 830 del 21 dicembre 2021 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sulla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste

nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul sistema S.TEL.LA. entro e non oltre il termine perentorio delle ore **23:59** del giorno 30/01/2023 in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Entro il termine di scadenza del 30/01/2023, e' ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma S.TEL.LA. più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema S.TEL.LA. è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a merotitolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altranatura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma S.TEL.LA. e di non procedere alla collocazione nell'ultimogiorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema S.TEL.LA. La StazioneAppaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>, nella sezione dedicata alla presente procedura. Il DGUE predisposto è disponibile sulla piattaforma S.TEL.LA; una volta compilato dovrà essere, scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione amministrativa".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove

consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore adieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti la **domanda di partecipazione** comprensiva delle dichiarazioni integrative, il **DGUE**, nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

21.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta (in bollo assolto mediante pagamento di modello F24 ovvero autocertificazione di pagamento secondo lo schema allegato) preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico retista che veste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega sulla piattaforma S.TEL.LA.

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

21.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma S.TEL.LA secondo quanto di seguito indicato.

Il **DGUE presente sulla piattaforma S.TEL.LA**, una volta compilato, dovrà essere scaricato, **firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa"**.

IL DGUE dovrà essere:

- compilato in lingua italiana;
 - reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
 - accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
- **In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:**
 - i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
 - ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
 - iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
 - **In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E.**, qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:
 - i. indicare ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;

- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti;
 - iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
- **In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E.**, qualora il mandato non sia stato ancora conferito anorma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatarario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascun mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:
- i. indicare ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le categorie e le percentuali** dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
 - ii. indicare l'impresa mandataria;
 - iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
 - iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, co. 1, 2 e 5, del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - b) soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
 - c) membri degli organi con poteri di direzione o di controllo;
 - d) direttore tecnico;
 - e) socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1, 2 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Specifiche di compilazione:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (PRECOMPILATA)

Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su S.TEL.LA.:

1. DGUE redatto compilando il modello presente sul S.TEL.LA., a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 22;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A - B - C - D.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

22. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

22.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (integrate nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla SA), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiaradi non incorrere nelle cause di esclusione, di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. c), c- bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficialeo il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80, l'insussistenza delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
4. dichiara di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
5. il numero dei dipendenti attualmente occupati;
 - dichiara di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota
 - i. Assunzione femminile almeno oltre il 10,07% (fonte ISTAT dati sulla occupazione femminile 2020)
 - ii. Assunzione dei giovani under 36 almeno oltre il 26,47% (fonte ISTAT dati sulla occupazione giovanile 2020)
6. [per il servizio di coordinamento della sicurezza] dichiara, con riferimento al professionista i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere svolti i lavori;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente disciplinare e nella documentazione di gara;
9. di conoscere e di accettare le condizioni relative al funzionamento e all'accessibilità della piattaforma telematica;
10. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull'effettuazione dei lavori;
11. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione dell'appalto, delle cave eventualmente necessarie e dei centri di trattamento dei rifiuti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
12. indica, ai sensi dell'art. 105, co. 4, lett. d) del Codice le lavorazioni che intenderà subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
13. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
14. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento: integrazioni al DGUE; elenco soggetti, di cui all'art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a: integrazioni al DGUE, elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

22.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega su S.TEL.LA. la seguente documentazione:

- copia scannerizzata del **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- **copia fotostatica di un documento d'identità valido** del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poterirappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- **per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
- ricevuta di **pagamento del contributo** a favore dell'ANAC;
- **attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;**

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo si rammenta l'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 secondo cui "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata: a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale." Ai fini dell'assolvimento del versamento dell'imposta in oggetto, qualora il concorrente utilizzi il pagamento tramite modello F24, sarà sufficiente che indichi il solo codice tributo 1552 e l'anno di riferimento "2022". La copia del versamento dovrà essere corredata da una dichiarazione redatta dal concorrente, al fine di indicare che il versamento allegato sia stato effettuato per la partecipazione alla presente gara.

Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione dell'imposta;

- **attestazione di qualificazione SOA.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione attestante:

- a) l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 1. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 3. dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete- contratto):
 - copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
 - a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito allamandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Nei casi, di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimentali'offerta tecnica ovvero all'offerta economica-temporale

In caso di caricamento di file non apribili o non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico

23 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B – OFFERTA TECNICA”

La Busta “B – OFFERTA TECNICA”, deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti contenenti le proposte relative agli elementi di valutazione di cui alla seguente tabella riepilogativa “Criteri di Valutazione” (criteri A, B, C...). La documentazione dovrà essere allegata sulla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma S.TEL.LA. stessa, accessibili dal sito <https://S.TEL.LA..regione.lazio.it/Portale>.

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica.

A pena di esclusione, ciascun elaborato componente l'offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- iii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dallegale rappresentante di ciascuna mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà essere composta dalle specifiche relazioni sottoelencate (una per ogni criterio di valutazione). Le relazioni illustrano le qualifiche dell'offerente e l'adeguatezza dell'offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell'intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri.

Per ognuna di tali relazioni si illustrano inoltre gli elementi di valutazione, i criteri motivazionali e la documentazione richiesta.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA

CRITERI A – ELEMENTI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI.
MAX PUNTI 31

2.7.1 PANGPP - Competenza tecnica dei progettisti			
Elementi di valutazione e criteri motivazionali			
<i>L'operatore economico dovrà dimostrare la competenza del gruppo di lavoro rispetto agli aspetti energetici ed ambientali</i>			
A.1	<i>L'operatore economico dovrà includere nel gruppo di lavoro un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici</i>	parametro: 0/1	2 punti
<p><u> Criterio di valutazione OGGETTIVO</u> <i>Nel caso di professionisti singoli o associati, e società di persone, il concorrente dovrà produrre Attestato/ rilasciato/i da organismo/i di valutazione della conformità accreditato/i secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale. Nel caso di società di ingegneria, oltre a amministratori, soci o dipendenti, il requisito può essere offerto da consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A</i></p>			

Riduzione dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento			
Elementi di valutazione e criteri motivazionali			
<p><i>Al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare la rispondenza delle opere da progettare e realizzare, ai criteri CAM riducendo il fabbisogno energetico e rendendo più flessibile la risposta energetica degli impianti, l'operatore economico potrà offrire una soluzione tecnica migliorativa attraverso l'uso di sistemi di generazione ibridi in sostituzione di quelli a solo gas metano previsti in progetto ed alimentati da fonte solare fotovoltaica La alimentazione delle pompe di calore elettriche avverrà con il supporto della produzione dell'impianto fotovoltaico, che dai 10 kWp progettati nel PFTE dovrà essere proposto in 18 kWp in autoconsumo collettivo per ciascuna scala corrispondente ad un civico dei fabbricati, per n. 6 alloggi cadauna.</i></p> <p><i>La proposta farà riferimento al numero di alloggi interessati alla miglioria e pertanto otterrà un punteggio commisurato al numero di tutti gli alloggi che saranno interessati alla proposta di miglioria, suddivisi per numero civico (6 numeri civici, tot. 36 alloggi).</i></p>			
A.2	Sistemi di generazione termica ibridi alimentati da fonte solare fotovoltaica		
	<p>Verrà attribuito un punteggio commisurato al numero di alloggi interessati alla miglioria.</p> <p>Ogni numero civico (scala) dei fabbricati corrisponde a n. 6 alloggi. I punteggi attribuiti pertanto saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 alloggi: parametro $1/6= 0,167$ • 12 alloggi: parametro $2/6= 0,333$ • 18 alloggi: parametro $3/6= 0,500$ • 24 alloggi: parametro $4/6=0,667$ • 30 alloggi: parametro $5/6=0,833$ • 36 alloggi: parametro $6/6=1,000$ 		15 punti
<p><u> Criterio di valutazione OGGETTIVO</u> Il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere la SCHEDA TECNICA DI OFFERTA allegata alla documentazione di gara evidenziando la propria offerta ed indicando, ai soli fini della redazione del CME Esecutivo, i relativi prezzi unitari</p>			

Garanzie				
Elementi di valutazione e criteri motivazionali				
<i>Al fine di migliorare e certificare e garantire livelli prestazionali di progetto e ridurre il fabbisogno manutentivo durante il primo decennio del ciclo di vita delle opere realizzate , l'operatore economico potrà offrire polizza postuma decennale di cui all'art. 103 comma 8 del Codice con un limite di indennizzo pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata</i>				
A.3		TM	parametro: 0/1	14 punti
<u>Criterio di valutazione OGGETTIVO</u> Il concorrente dovrà produrre dichiarazione relativa alla garanzia offerta.				

CRITERIO B - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALI
MAX PUNTI 35

Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione				
Elementi di valutazione e criteri motivazionali				
Il concorrente può proporre soluzioni migliorative che offrano caratteri rispetto ai seguenti elementi: pacchetto solaio di copertura per migliorare la rispondenza ai criteri CAM				
B.1	Miglioramento tecnico pacchetto solaio di copertura			4 punti
	<p>Il miglioramento del pacchetto della copertura è relativo a materiali, accorgimenti tecnici, dispositivi, che offrano una maggiore garanzia di durabilità, migliore gestione, minore manutenzione, facilità di gestione ed accesso, sicurezza della manutenzione programmata.</p> <p>Le prestazioni funzionali, le performances di tenuta ed il ciclo di vita prevista in progetto, potranno essere implementate con proposte migliorative relative alla modalità di applicazione ed implementazione della stratigrafia del prodotto e modifica della tipologia di armatura, anche al fine di migliorare la resistenza meccanica</p> <p>Parametro di riferimento: descrizioni ed elaborati di progetto</p>			
<u>Criterio di valutazione DISCREZIONALE</u> Il concorrente dovrà produrre una Scheda della soluzione tecnica conforme proposta in miglioria , composta da massimo n. 4 schede/cartelle in formato A4 e n. 2 schede/cartelle in formato A3 suddivisa in due sezioni:				
Sez. 1) <i>relazione descrittiva</i> , che illustri le modalità esecutive degli interventi, ed individui specificamente i fabbricati ed i civici selezionati per il raggiungimento dell'obiettivo proposto.				
Sez. 2) <i>soluzione tecnica conforme</i> con le caratteristiche e le modalità di posa di ciascun sistema proposto; l'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano le caratteristiche tecniche, ambientali ed energetiche richiamate nella relazione descrittiva.				
Non sono computati nel numero delle cartelle le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione , le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terrà conto del contenuto delle schede/cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.				

Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

Elementi di valutazione e criteri motivazionali

Il concorrente può proporre soluzioni migliorative che offrano caratteri rispetto ai seguenti elementi: **pacchetto pareti esterne per migliorare le performances passive, il ciclo di vita e la rispondenza delle opere da progettare e realizzate**

B.2	<p>Miglioramento tecnico pacchetto pareti esterne</p> <p>Il miglioramento del pacchetto pareti esterne è relativo a materiali, accorgimenti tecnici, tipologia di finitura, che offrano una maggiore garanzia di durata, facilità di gestione ed accesso, sicurezza della manutenzione programmata.</p> <p>Le prestazioni funzionali, le performances di tenuta ed il ciclo di vita prevista in progetto, potranno essere implementate con proposte migliorative relative alla modalità di applicazione ed implementazione della stratigrafia del prodotto e modifica della tipologia di armatura, anche al fine di migliorare la resistenza meccanica</p> <p>Parametro di riferimento: descrizioni ed elaborati di progetto</p>	8 punti
------------	---	---------

Criterio di valutazione DISCREZIONALE

Il concorrente dovrà produrre una **Scheda della soluzione tecnica conforme proposta in miglioria**, composta da massimo n. 4 schede/cartelle in formato A4 e n. 2 schede/cartelle in formato A3 suddivisa in due sezioni:

Sez. 1) *relazione descrittiva*, che illustri le modalità esecutive degli interventi, **ed individui specificamente i fabbricati ed i civici selezionati** per il raggiungimento dell'obiettivo proposto.

Sez. 2) *soluzione tecnica conforme* con le caratteristiche e le modalità di posa di ciascun sistema proposto; l'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano le caratteristiche tecniche, ambientali ed energetiche richiamate nella relazione descrittiva.

Non sono computati nel numero delle cartelle le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione, le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terrà conto del contenuto delle schede/cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.

Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

Elementi di valutazione e criteri motivazionali

Il concorrente può proporre soluzioni migliorative che offrano migliori performances per i seguenti elementi: **infissi esterni nel rispetto dei criteri CAM**

B.3	Miglioramento tecnico infissi esterni Si potranno proporre sistemi ad integrazione di quanto previsto, quali (elenco non esaustivo) sistemi di oscuramento per la riduzione degli apporti estivi, telai a sporgere, kit di automazione serrande, anche relativi a porzioni dei fabbricati oggetto di intervento	8 punti
------------	---	---------

Criterio di valutazione DISCREZIONALE

Il concorrente dovrà produrre una **Scheda della soluzione tecnica conforme proposta in miglioria**, composta da massimo n. 4 schede/cartelle in formato A4 e n. 2 schede/cartelle in formato A3 suddivisa in due sezioni:

Sez. 1) *relazione descrittiva*, che illustri le modalità esecutive degli interventi, **ed individui specificamente i fabbricati ed i civici selezionati** per il raggiungimento dell'obiettivo proposto.

Sez. 2) *soluzione tecnica conforme* con le caratteristiche e le modalità di posa di ciascun sistema proposto; l'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano le caratteristiche tecniche, ambientali ed energetiche richiamate nella relazione descrittiva.

Non sono computati nel numero delle cartelle le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione, le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terrà conto del contenuto delle schede/cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.

Parametro di riferimento: descrizioni ed elaborati di progetto

Gestione degli interventi all'interno degli alloggi e attività di cantiere

Elementi di valutazione e criteri motivazionali

Il concorrente dovrà illustrare le modalità con cui intende condurre le attività di cantiere e dimostrare esperienze pregresse nella gestione delle problematiche inerenti la interferenza delle attività edili con la destinazione abitativa degli immobili, al fine di ridurre al minimo il disagio per gli abitanti insediati durante l'esecuzione dei lavori

B.4	Il concorrente dovrà illustrare le modalità con cui intende organizzare il cantiere, al fine di consentire il minore livello di interferenza delle attività edilizie rispetto alle attività abitative. In particolare, ci si riferisce alla esigenza dell'esecuzione dei lavori all'interno degli alloggi, al minore impatto possibile rispetto alla ordinaria conduzione delle esigenze abitative, di fruizione degli spazi privati e comuni.	6 punti
------------	--	---------

Criterio di valutazione DISCREZIONALE

Il concorrente dovrà produrre **relazione descrittiva**, composta da massimo n. 4 schede/cartelle in formato A4 che illustri le modalità proposte per la esecuzione dei lavori all'interno degli alloggi (es., compartimentazioni, rotazione delle lavorazioni, personale dedicato, orari di lavoro, personale dedicato al coordinamento degli interventi e interazione con gli inquilini, ecc.). Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terrà conto del contenuto delle schede/cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato. Detta relazione potrà anche includere descrizione di esperienze pregresse dell'operatore economico, attraverso una descrizione di interventi similari, significativi per tipologia di problematiche di cantiere, e soluzioni tecniche ed organizzative adottate.

Monitoraggio sismico dei fabbricati

Elementi di valutazione e criteri motivazionali

Il concorrente potrà proporre una soluzione migliorativa costituita da un sistema di “monitoraggio sismico” integrato con i dispositivi di isolamento sismico previsti in progetto, utile a fornire informazioni circa lo stato di salute dei singoli elementi strutturali e della struttura nel suo complesso al fine di monitorare le sollecitazioni sismiche e la performance strutturale delle opere per tutto il ciclo di vita .

B.5

Monitoraggio sismico dei fabbricati

Realizzazione di un sistema di monitoraggio strutturale anche integrato con i dispositivi di isolamento sismico previsti in progetto, finalizzato a monitorare le sollecitazioni sui fabbricati e le performances della struttura portante degli edifici, durante il ciclo di vita, con riferimento alle sollecitazioni /risposte sismiche. Il sistema può essere proposto per singoli fabbricati, o per l'intero complesso di intervento. L'estensione della proposta su più fabbricati e la tipologia di monitoraggio costituiranno entrambi elementi di valutazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, elementi di valutazione potranno essere:

- Tipologia di segnalazioni o attività di allerta/sospensione del servizio al superare di opportune soglie di rischio
- Tipologie di sensori per monitoraggio strutturale da installare sulla struttura per un monitoraggio permanente:
- Modalità di archiviazione dei dati
- Modalità di Controllo remoto,
- Tipologia di piattaforme Cloud di gestione, durata uso gratuito
- Software dedicato comprensivo di licenza d'uso
- Modalità di filtraggio delle misurazioni e tipologia di report mensili/semestrali/annuali
- Tipologia di reportistica post sisma per supporto alla verifica di agibilità post evento

9 punti

Criterio di valutazione DISCREZIONALE

Il concorrente dovrà produrre una **Scheda della soluzione tecnica conforme proposta in migliororia**, composta da massimo n. **4** schede/cartelle in formato A4 e n. **2** schede/cartelle in formato A3 suddivisa in due sezioni:

Sez. 1) *relazione descrittiva*, che illustri le modalità esecutive degli interventi, **ed individui specificamente i fabbricati ed i civici selezionati** per il raggiungimento dell'obiettivo proposto.

Sez. 2) *soluzione tecnica conforme* con le caratteristiche e le modalità di posa di ciascun sistema proposto; l'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano le caratteristiche tecniche, ambientali ed energetiche richiamate nella relazione descrittiva.

Non sono computati nel numero delle cartelle le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione , le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terrà conto del contenuto delle schede/cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.

Parametro di riferimento: descrizioni ed elaborati di progetto

**CRITERIO C – CRITERI PREMIALI EX. ART. 47 COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, LEGGE 108/2021
MAX 4 PUNTI**

Penalità: il mancato adempimento agli impegni dichiarati in sede di gara relativi ai commi 4 e 5, comporta l'applicazione della penale giornaliera nella misura del 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale graduata proporzionalmente al punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice, come premialità ex art. 47 del 77/21, fino ad un importo max del 20% dell'importo netto contrattuale, a partire dalla data di perfezionamento del contratto

Elementi di valutazione				
<i>Criteria premiali ex. art. 47 commi 4 e 5 del d.l. 77/2021</i>				
C	C.1	Art. 47 c. 4 Assunzione femminile almeno oltre il 10,07% (fonte ISTAT dati sulla occupazione femminile 2020)	1,5 punti	4 punti
	<i>Criterio di valutazione: per ogni incremento del 5% dell'occupazione di genere rispetto alla soglia media del settore delle costruzioni 10,07% con arrotondamento all'unità sup. del personale assunto è assegnato il punteggio di 0,5 pti fino al valore max di 1,5 pti</i>			
	C.2	Assunzione dei giovani under 36 almeno oltre il 26,47% (fonte ISTAT dati sulla occupazione giovanile 2020)	1,5 punti	
	<i>Criterio di valutazione: per ogni incremento del 5% dell'occupazione di giovani under 36 rispetto alla soglia media del settore delle costruzioni 26,47% con arrotondamento all'unità sup. del personale assunto è assegnato il punteggio di 0, 5 pti fino al valore max di 1,5 pti</i>			
	C.3	Assunzione o impiego di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge	0,5 punti	
	<i>Criterio di valutazione: 0.25 per ogni assunzione fino al max 0,5 pti</i>			
C4	Imprese di cui siano titolari persone con disabilità o di cui la maggioranza dei soci siano persone con disabilità o che abbiano persone con disabilità nel ruolo di presidente, AD, direttore Generale	0,25 punti		
C5	Imprese in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ai 36 anni.	0,25 punti		
<u>Criterio di valutazione</u>				
<p>Il concorrente dovrà presentare obbligatoriamente una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale espone la situazione occupazionale dell'azienda alla data di presentazione dell'offerta specificando il numero e la percentuale del personale femminile e di quello giovanile under 36 sul totale degli occupati, nonché quello rientrante nelle categorie ex legge 68/99 per i disabili, in numero e percentuale degli occupati, specificando la quota obbligatoria per legge.</p> <p>Si precisa che in caso di assunzioni con contratto a tempo pieno ed indeterminato o determinato per la durata del contratto in oggetto, il punteggio assegnato sarà quello massimo. In caso di assunzione con contratti part-time, ad es., si assegnerà il punteggio proporzionalmente al tempo percentuale del rapporto (Es. contratto part-time al 50%, punteggio) in relazione alla percentuale di occupazione raggiunta. In caso di assunzioni di personale femminile almeno che abbia età inferiore a 36 anni, il concorrente avrà diritto sia al punteggio previsto per assunzioni di personale femminile che per quello under 36.</p> <p>N.B. Non verranno prese in considerazione le assunzioni effettuate con contratti di distacco o altri parasubordinati, ma solo i contratti previsti dal D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.. Si precisa che ai fini del computo delle assunzioni per le quali il concorrente si impegnerà si terrà conto, come previsto nelle Linee Guida sopra citate, anche di quelle effettuate dal soggetto ausiliario in caso di avvalimento, del subappaltatore in caso di subappalto, durante l'esecuzione del contratto.</p>				

24 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C – Offerta economica” contiene, a **pena di esclusione**, l'offerta economica; tale offerta è formulata su S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma S.TEL.LA. accessibili dal sito <https://S.TEL.LA.regione.lazio.it/Portale>.

La dichiarazione d'offerta economica deve essere resa utilizzando l'apposito modulo “Schema Offerta economica” che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su S.TEL.LA..

La dichiarazione d'offerta contiene i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara PER LAVORI, IVA ed oneri per a sicurezza esclusi, proposto per la realizzazione dei lavori, chiaramente indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere. In caso di discordanza tra quanto dichiarato sul modello e su quanto inserito nella piattaforma S.TEL.LA. prevarrà la cifra in lettere del modello;
- b) ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA e PSC, IVA ed oneri esclusi, proposto per la esecuzione della progettazione esecutiva e PSC, chiaramente indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere. In caso di discordanza tra quanto dichiarato sul modello e su quanto inserito nella piattaforma S.TEL.LA. prevarrà la cifra in lettere del modello;
- c) indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, chiaramente indicato in cifre e in lettere;
- d) indicazione dei costi della manodopera;

Offerta Economica

- L'offerta economica, deve indicare il ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere sul valore soggetto a ribasso d'asta;
- Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
- La riduzione percentuale va indicata in lettere e cifre in caso di discordanza prevale la riduzione percentuale espressa in lettere;
- A **pena di esclusione** non sono ammesse offerte economiche plurime, condizionate, alternative o che superino l'importo a base di gara IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
- La stima dei costi aziendali, in cifre ed in lettere, ed in caso di discordanza prevale il valore in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice e connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La mancata indicazione di tali costi o l'indicazione pari a 0 comporta l'esclusione dalla gara.
- **I costi della manodopera ai sensi dell'art 95, co. 10 del Codice, dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni spettanti secondo i contratti vigenti. Nel caso il valore del costo della manodopera è inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante si procederà con la verifica di congruità. La mancata indicazione di tali costi o l'indicazione pari a 0 comporta l'esclusione dalla gara.**
- Il prezzo, determinato a seguito dell'applicazione del ribasso, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto
- Impegno a mantenere in forma irrevocabile l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'offerta economica e temporale è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al precedente paragrafo 18.1.

D	OFFERTA ECONOMICA	Punteggio Max 30/100
D1	<i>Ribasso percentuale unico offerto dal Concorrente sul corrispettivo DEI LAVORI posto a base di gara</i>	25
D2	<i>Ribasso percentuale unico offerto dal Concorrente sul corrispettivo DEI SERVIZI posto a base di gara</i>	5
TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA		30

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice, l'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta temporale ed economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

N	ELEMENTI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA			70
A	<i>Criteri oggettivi</i>		31	
		A1	2	
		A2	15	
		A3	14	
B	<i>Criteri discrezionali</i>		35	
		B1	4	
		B2	8	
		B3	8	
		B4	6	
		B5	9	
C	<i>Criteri art. 47 DL 77/21</i>	C1	4	
2	OFFERTA ECONOMICA			30
	<i>Ribasso lavori</i>		25	
	<i>Ribasso progettazione</i>		5	
			TOTALE	100

26. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (Criteri A, B, C)

L'offerta tecnica è composta da:

- elementi di natura quantitativa (OGGETTIVI): criteri A, criteri C

- elementi di natura qualitativa (DISCREZIONALI), sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, e attribuire un coefficiente: criteri B

Per tutti i criteri di valutazione OGGETTIVI (A, C)

La commissione attribuisce i relativi punteggi sulla base di quanto dichiarato dal concorrente e comprovato dalla documentazione contenuta nell'Offerta.

Per tutti i criteri di valutazione DISCREZIONALI (B)

Per ciascuno dei criteri B sono previsti punteggi dati da ciascun commissario, in base ai relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurandola trasparenza e la coerenza delle valutazioni. Per ciascun criterio il punteggio sarà dato dalla media dei punteggi espressi da ogni commissario determinato fino alla seconda cifra decimale, con troncamento della terza cifra decimale

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata mediante l'utilizzo del sistema aggregativo-compensatore attribuendo, discrezionalmente, per i diversi criteri di valutazione un punteggio, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

La valutazione dei criteri B viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

LIVELLO PROPOSTA	PUNTEGGIO
PROPOSTA ECCELLENTE	0,801 – 1,00
PROPOSTA OTTIMA	0,601 – 0,80
PROPOSTA BUONA	0,401 – 0,60
PROPOSTA DISCRETA	0,201 – 0,40
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,01 – 0,20
PROPOSTA ASSENTE O INSUFFICIENTE	0,00

Dopo che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente all'offerta tecnica di ciascun concorrente per ogni singolo criterio, la commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti da ogni commissario, ed attribuirà i punteggi.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte avverrà, con l'applicazione dei criteri e sub-criteri (indicati nelle schede di cui al punto 23 del presente disciplinare).

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, attraverso la seguente formula

$$P_{TECN} = CA_{1i} \times PA_1 + CA_{2i} \times PA_2 + CA_{3i} \times PA_3 + CB_{1i} \times PB_1 + CB_{2i} \times PB_2 + CB_{3i} \times PB_3 + CB_{4i} \times PB_4 + CB_{5i} \times PB_5 + PC_i$$

Il punteggio totale attribuito dalla commissione all'offerta tecnica di ogni concorrente "i" in gara sarà pertanto dato dalla somma dei punteggi conseguito su ciascun criterio di valutazione A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, C moltiplicati per i rispettivi pesi:

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, pari a 42 (quarantadue)punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Dopo l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione, si provvederà alla riparametrazione dei punteggi totali attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti rimasti in gara, rispetto al massimo di punti 70 , applicando la seguente formula :

$$70 \times (Q_i / Q_{max}) = \text{punteggio offerta iesima} ;$$

ove : Q_i = punteggio attribuito dalla commissione alla offerta tecnica iesima prima della riparametrazione
 Q_{max} = punteggio più alto attribuito dalla commissione prima della riparametrazione

La riparametrazione del Punteggio Tecnico avverrà dopo la verifica della soglia di sbarramento al di sotto della quale verranno esclusi tutti i concorrenti la cui offerta tecnica non avrà conseguito un punteggio al disotto dei 42 punti; non verranno ricalcolati i punteggi dopo le esclusioni.

26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

OFFERTA ECONOMICA - LAVORI	OFFERTA ECONOMICA - PROGETTAZIONE
(Criterio D) - C_{Di}	(Criterio E) - C_{Ei}
C_i = Ra/R_{max}	C_i = Ra/R_{max}
Dove:	Dove:
C _i = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo	C _i = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo SUI LAVORI	Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo SUI SERVIZI
R _{max} = ribasso percentuale dell'offerta risultata fra tutela più conveniente.	R _{max} = ribasso percentuale dell'offerta risultata fra tutela più conveniente..

Il punteggio totale attribuito dalla commissione all'offerta economica di ogni concorrente "i" in gara sarà dato dalla somma dei punteggi conseguito sul criterio D (offerta economica lavori) + il punteggio conseguito sul criterio E (offerta economica progettazione) moltiplicati per i rispettivi pesi:

$$P_{ECON} = C_{Di} \times P_D + C_{Ei} \times P_E$$

Dopo l'attribuzione dei punteggi come sopra indicato, si procederà alla riparametrazione del punteggio dell'offerta economica P_{ECON} rispetto al massimo dei punti pari a 30.

26.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata la riparametrazione dell'offerta tecnica al valore massimo 70 e dell'offerta economica al valore massimo 30, procede alla somma dei punteggi così riparametrati, e redige la graduatoria finale.

Ai sensi dell'art. 95, co. 15 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica in modalità virtuale avrà luogo in data 07/02/2023 alle ore 10:00; per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si faccia riferimento all'apposito manuale per gli operatori economici intitolato "Seduta virtuale" disponibile sulla piattaforma S.TEL.LA.. Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma <http://S.TEL.LA..regione.lazio.it/Portale> nella sezione dedicata alla presente procedura prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante S.TEL.LA. prima della data fissata.

Successivamente il RUP coadiuvato dal seggio di gara appositamente costituito procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 20;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli atti adottati, i provvedimenti di esclusione, i soccorsi istruttori saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente tramite la piattaforma S.TEL.LA. all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, ovvero tramite la piattaforma S.TEL.LA.

28. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP (ove richiesto) nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

29. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP coadiuvato dal seggio di gara procederà allo sblocco delle offerte tecniche per le successive operazioni spettanti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in modalità telematica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della correttezza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 25.2 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente disciplinare.

Nella medesima seduta o in sedute successive il RUP procederà allo sblocco sulla piattaforma S.TEL.LA. delle offerte economiche in seduta telematica pubblica (busta "C - Offerta economica"), la Commissione procederà alla relativa valutazione sempre attraverso la piattaforma regionale S.TEL.LA dei prezzi e dei ribassi offerti.

La Commissione procederà quindi all'individuazione dell'unico punteggio numerico finale per ciascun concorrente al fine della formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sempre con l'ausilio della piattaforma telematica costituirà la proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio..

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti riferimenti al prezzo offerto, ovvero di elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**
- **presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

30. VERIFICA ANOMALIA OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice il RUP valuta la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Il RUP in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un congruo termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione (ove richiesto), esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

Ad esito di eventuale esclusione di offerte anomale verrà aggiornata la graduatoria e se ne darà atto per tramite della

piattaforma stella.

In ogni caso, secondo l'art. 95, comma 10, del Codice, prima di procedere alla determinazione di aggiudicazione, sarà verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) e quindi che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 6.

31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente alle operazioni di cui sopra (formazione graduatoria, esito verifica offerte anomale) il RUP, ad esito delle verifiche sulla piattaforma FVOE, trasmetterà al dirigente la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente vincitore corredata di tutte le verifiche effettuate, che adotterà la determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il Soggetto aggiudicatore si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 del DL 77/2021 il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'art. 32, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Alla presente procedura si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Trova applicazione l'art. 32, comma 10 lettera a) del D.lgs. 50/2016 nel caso di aggiudicazione a seguito della presentazione di una sola offerta.

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103 comma 7 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **La polizza deve,**

altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di euro 5.000.000 (cinquemilioni/00)

L'esecutore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (RCO) un massimale assicurato non inferiore ad € 2.000.000,00 (dicinci euro duemilioni) per persona.

Le polizze assicurative sono prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi, di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **adesclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell'art. 5 del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

34.1 Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel bando e nel presente disciplinare e negli ulteriori documenti allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

34.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

34.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno divolte in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs.n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

34.4 Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

34.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

L'A.T.E.R. della Provincia di Rieti informa, che i dati, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, L'A.T.E.R. DI Rieti in qualità di titolare (con sede in Rieti, Via degli Olivi 20, Posta certificata: aterrieti@pec.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati trattati sono anagrafici, fiscali, e dati particolari art. 9 del Regolamento Europeo 679/2016. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar corso al procedimento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione del presente contratto. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'A.T.E.R. della Provincia di Rieti è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Azienda (Email DPO ATER Rieti: dpo@aterrieti.it). Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo di committente – ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

34.6 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

34.7 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui

all'art. 9 del Reg. 679/2016.

34.8 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali", di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8/018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati", di cui all'art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Daniele Rinaldi